

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019

Premessa

Constata l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure già previste, l'Istituto conferma per il triennio 2017-2019 le misure finora adottate in materia di prevenzione della corruzione, con gli aggiornamenti necessari.

1. Natura, attività e disciplina dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

L'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) è stata istituita dall'articolo 4 della legge 23 settembre 2011, n. 169, con il compito di provvedere alla pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, succedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001.

Essa è disciplinata interamente dalla citata legge, che ne stabilisce l'organizzazione, ne regola il funzionamento e dispone un contributo annuo di euro 70.000,00 (nel bilancio dello Stato per il corrente anno 2015 determinato nell'importo di euro 66.694,00), utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, prevedendo espressamente che possa ricevere altresì contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Sono organi dell'ENTMI il presidente, il vicepresidente (designato dal Presidente dell'Istituto storico per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto), il segretario tesoriere e la commissione scientifica.

I componenti della commissione scientifica sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica. Alla commissione scientifica sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere;
- b) delibera e aggiorna il programma delle pubblicazioni, che deve essere comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) attribuisce gli incarichi affidando a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati presentati, ne delibera il compenso e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie;
- d) si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare il programma di attività, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno.

La commissione scientifica può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze. La commissione scientifica non ha ritenuto finora di esercitare tale facoltà.

Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, tranne – come indicato sopra – i compensi per la cura o (eventualmente) la revisione delle edizioni. È ammesso il rimborso delle spese documentate.

L'ENTMI non è dotata di un proprio apparato amministrativo. La sede operativa è fornita ad essa, unitamente all'uso gratuito di locali e strutture, dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), in Firenze, la quale provvede altresì allo svolgimento delle attività di segreteria e agli adempimenti amministrativi necessari per il suo funzionamento, sulla base di una convenzione, che ne stabilisce il corrispettivo.

La legge istitutiva non determina la natura dell'ENTMI. Non risultano tuttavia elementi testuali dai quali emerge che il legislatore abbia voluto mutarne la qualificazione rispetto alla preesistente Edizione nazionale, come organismo scientifico che risponde al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). Ciò risulta sia dalla competenza attribuita al Ministro per la nomina dei componenti

della commissione scientifica, sia dalla disposizione del comma 11 dell'articolo 4 della stessa legge n. 169 del 2011, che – dichiarando applicabili all'ENTMI le disposizioni del solo articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 – attribuisce al suddetto Ministero la facoltà di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione dell'edizione.

Si può invece escludere che il legislatore abbia configurato l'ENTMI come ente pubblico. Mancano infatti gli elementi della personalità giuridica, dell'autonomia statutaria, della struttura organizzativa e dell'apparato amministrativo, che caratterizzano la figura dell'ente pubblico. Gli organi dell'ENTMI dispongono soltanto di una limitata capacità di agire per l'adempimento dei compiti istituzionali, mediante il conferimento degli incarichi scientifici, la determinazione dei compensi, la cura delle pubblicazioni e la gestione del relativo finanziamento, sulla base del proprio bilancio. Da ciò discende il potere di adottare atti di organizzazione interna relativi al funzionamento degli organi, all'esercizio delle funzioni scientifiche e all'attività editoriale.

Nell'esercizio di tale potere, in considerazione del finanziamento pubblico attribuito dalla legge e dell'espresso invito in tal senso formulato dal MIBACT, la commissione scientifica dell'ENTMI adotta il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2. Disposizioni legislative per la prevenzione della corruzione. Applicazione all'organizzazione e all'attività dell'ENTMI

Le fonti normative aventi valore di legge, rilevanti per la materia, sono le seguenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, adottati in attuazione delle deleghe legislative conferite dalla citata legge n. 190 del 2012.

2.1. Contrasto della corruzione e prevenzione dei conflitti di interessi: decreto legislativo n. 39 del 2013

Per quanto riguarda la disciplina in materia di attribuzione e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interessi, il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 prevede che essi si applichino:

- 1) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (indicazione ribadita nel successivo comma 59, dal quale risulta confermato che le norme si applicano alla generalità delle pubbliche amministrazioni);
- 2) agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In attuazione di questi principi, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), distingue le seguenti categorie di enti, in varia misura destinatari delle disposizioni da esso introdotte:

«enti pubblici»: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

«enti di diritto privato in controllo pubblico»: le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

«enti di diritto privato regolati o finanziati»: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo che esso si applichi «agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Una disciplina speciale con obblighi e limitazioni assai meno penetranti si applica agli enti di diritto privato regolati o finanziati, sottoposti alle sole disposizioni nelle quali ciò sia espressamente previsto.

L'ENTMI – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni, destinatario di contributi pubblici nell'ambito in base a specifica disposizione di legge – non rientra in alcuna delle fattispecie sopra descritte. Può ascrivere tuttavia alla categoria degli «enti di diritto privato finanziati» da una pubblica amministrazione, in ragione delle attività svolte sulla base di contratto o convenzione con il MIBACT o con altre amministrazioni.

2.2. Obblighi di pubblicità e trasparenza: decreto legislativo n. 33 del 2013

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, l'articolo 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 prevede che le pertinenti disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013, all'articolo 11 (come sostituito dall'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), ha determinato tale ambito di applicazione specificando, al comma 2, che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche:

- a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Vedasi anche la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

L'ENTMI – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni – non rientra in alcuna delle fattispecie sopra descritte.

2.3. Previsioni contenute nel Piano triennale del MIBACT

Secondo il Piano triennale del MIBACT per la prevenzione della corruzione aggiornato per il triennio 2016-2018, adottato con decreto del MIBACT 2 dicembre 2016, l'ENTMI figura tra gli Enti di diritto privato vigilati dal medesimo Ministero, in particolare dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali. Il Ministero prevede che gli enti di diritto privato, le fondazioni e le società da esso vigilati introducano idonee misure di organizzazione e gestione del rischio ai fini del contrasto della corruzione, in particolare estendendone l'applicazione a tutte le fattispecie considerate nella legge n. 190 del 2012. Prescrive altresì agli enti e alle società vigilati di nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, di formulare il proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano del Ministero, e di definire modelli di organizzazione e di gestione che consentano ai cittadini di avere notizie circa le misure adottate. Richiede infine la trasmissione del piano

adottato dagli enti al Ministero, che si riserva di verificarne l'attuazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2.4. Applicazione delle norme da parte dell'ENTMI

Pur nella difficoltà di individuare univocamente, nell'ambito dei soggetti tipizzati dalle norme sopra richiamate, la categoria alla quale l'ENTMI sia eventualmente ascrivibile, la commissione scientifica, riunitasi in data 20 gennaio 2017, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e allo scopo di assicurare la legalità e l'efficienza nell'utilizzazione dei contributi pubblici di ENTMI è destinataria, ha ritenuto opportuno adottare il presente Piano, contenente misure corrispondenti a quelle previste nelle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi.

A questo fine essa ha deliberato – quale organo di indirizzo dell'attività dell'ENTMI – di conferire al presidente l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Peraltro, considerato:

- che la figura del responsabile della prevenzione della corruzione è stata introdotta dalla legge n. 190 del 2012, che, all'articolo 1, commi 7, 10, 12, 13 e 14, ne prevede:
 - 1) l'individuazione, per ciascuna pubblica amministrazione, da parte dell'organo di indirizzo politico, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio ovvero, per gli enti locali, nella persona del segretario dell'ente;
 - 2) le competenze in relazione alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, alla verifica della sua attuazione, alla verifica della rotazione degli incarichi, all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
 - 3) la responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale qualora sia accertato con sentenza passata in giudicato un reato di corruzione all'interno dell'amministrazione, salvo che provi di avere predisposto il piano di prevenzione e di avere vigilato sul suo funzionamento;
 - 4) la responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano;
- che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013 ha esteso la previsione istitutiva di tale figura anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e ha attribuito al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- che l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 ha stabilito che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile della prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza, con funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dell'amministrazione e con il compito di aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,

la commissione scientifica rileva che l'esposta disciplina, specialmente quanto ai requisiti di nomina e al regime della responsabilità, non è agevolmente trasponibile all'organizzazione dell'ENTMI, la quale non è dotata di un apparato amministrativo né di figure dirigenziali, e che la SISMEL, cui è affidato lo svolgimento delle attività di segreteria e degli adempimenti amministrativi necessari per il funzionamento dell'Edizione nazionale sulla base di un rapporto convenzionale, svolge compiti meramente esecutivi che non comportano decisioni discrezionali sulla gestione e sulla spesa.

La commissione ha deliberato altresì di adottare le misure contenute nel presente Piano allo scopo di assicurare la prevenzione della corruzione e la sana gestione dei contributi pubblici gestiti per la realizzazione dell'Edizione nazionale.

Tali misure saranno necessariamente proporzionate:

- 1) alla ridotta struttura organizzativa dell'ENTMI;
- 2) alla natura scientifica dell'attività ad essa affidata dalla legge istitutiva;
- 3) alla modesta rilevanza dell'importo dello stanziamento complessivo annualmente gestito (attualmente pari a euro 66.846,00), al valore ordinariamente esiguo delle singole decisioni di spesa e, conseguentemente, alla bassa intensità del rischio di corruzione inerente ai relativi procedimenti.

3. Disposizioni per la prevenzione dei conflitti di interessi e per il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nell'attività istituzionale di carattere scientifico.

Le determinazioni riguardanti l'attività istituzionale di carattere scientifico sono adottate dalla commissione scientifica sulla base delle competenze ad essa conferite dalla legge istitutiva. Si esaminano di seguito le singole attribuzioni in relazione alla possibilità di conflitto di interessi e al rischio di corruzione a ciascuna inerente.

Elezione del presidente e del segretario tesoriere tra i componenti della commissione scientifica

L'elezione può essere effettuata nelle forme della votazione palese, anche mediante acclamazione, su una proposta avanzata da uno o più componenti, o della votazione per schede mediante scrutinio segreto. L'atto non ha impatto economico, essendo esclusa per legge l'attribuzione di un compenso per l'esercizio delle cariche.

La validità di ciascuna elezione è subordinata alla dichiarazione dell'eletto di non versare nelle situazioni di inconfiribilità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e nelle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto, in quanto applicabili.

Proposte di nomina e di rinnovo dei componenti della Commissione scientifica

La nomina di nuovi componenti della Commissione scientifica avviene, di norma, nel caso in cui vengano meno uno o più componenti in carica. La proposta di nomina deve essere formulata da tre componenti in carica e documentare la competenza e operosità del candidato nel campo specifico dell'edizione critica di testi mediolatini. La proposta, ove approvata dalla Commissione con la maggioranza assoluta dei presenti, è trasmessa al MIBACT per gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva.

Alla sua scadenza, l'incarico di componente della Commissione scientifica può essere rinnovato, a condizione che il componente in scadenza abbia contribuito con una partecipazione attiva e continuativa ai lavori dell'ENTMI. Il rinnovo non può essere proposto nel caso in cui il componente in scadenza, nel corso del suo mandato, non abbia partecipato almeno al 30 per cento delle riunioni della Commissione senza presentare giustificazione. Prima della decisione della Commissione di proporre al Ministero l'eventuale rinnovo di membri in scadenza, è necessario che essi trasmettano alla Commissione una manifesta dichiarazione di interesse a permanere nella carica e il curriculum aggiornato. La proposta di rinnovo, ove approvata dalla Commissione con la maggioranza assoluta dei presenti, è trasmessa al MIBACT per gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva.

Deliberazione e aggiornamento del programma delle pubblicazioni

Trattandosi di attività programmatica di carattere scientifico, che non comporta impegno di spesa, non si ritiene sussistere alcun rischio di corruzione o di conflitto di interessi.

Attribuzione degli incarichi per la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati presentati

Secondo la previsione di legge, gli incarichi possono essere attribuiti a componenti della commissione scientifica o ad altri studiosi italiani o stranieri. L'attribuzione dell'incarico, di natura eminentemente scientifica, è effettuata sulla base della valutazione dell'idoneità dello studioso sulla base dell'attività filologica svolta, documentata dal curriculum accademico e dalle pubblicazioni. Gli incarichi di revisione sono assegnati di regola a componenti della commissione scientifica, sulla base della specifica esperienza e della disponibilità manifestata. Il rischio di corruzione o di conflitto di interessi è escluso dalla valutazione collegiale della commissione scientifica.

Deliberazione del compenso per gli incarichi di predisposizione delle edizioni critiche e di revisione degli elaborati presentati

Poiché la deliberazione comporta impegno di spesa, si effettua la valutazione del grado di rischio secondo i parametri indicati nei paragrafi 8 e 9 del citato Piano triennale del MIBACT per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 e nell'allegato 1 al Piano del medesimo Ministero per il triennio 2014-2016.

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno nel caso di incarico di edizione) 2 (Destinatario interno nel caso di incarico di revisione)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
5 (Fino al 100% del collegio)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	5 (A livello di organo di vertice)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3

Impatto: 2,4

Rischio: 7,2

NOTA: nella valutazione del rischio deve essere considerata la particolare tenuità degli importi erogati.

Per assicurare l'efficienza della gestione finanziaria e la prevenzione della corruzione, si conferma la previsione, adottata dalla commissione scientifica nella riunione del 21 febbraio 2013, per cui i compensi per i curatori delle edizioni sono compresi tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.500,00, in relazione alla dimensione o alla complessità dell'opera; i compensi per i revisori sono determinati nella misura di euro 500,00, in relazione all'impegno richiesto. Sono ammesse deroghe per opere di particolare onerosità, su deliberazione motivata della commissione scientifica.

Per la prevenzione dei conflitti di interessi si prevede l'obbligo di astensione dalla deliberazione a carico del componente che sia titolare di un interesse personale o riguardante un parente o affine fino al quarto grado.

Deliberazione del programma annuale di attività, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione dell'anno precedente

Si tratta di atti di natura, rispettivamente, scientifico-organizzativa e tecnico-scientifica, che sono trasmessi al MIBACT entro il 30 aprile di ogni anno. Si ritiene che la deliberazione non comporti rischio di corruzione né di conflitto di interessi.

4. Disposizioni per la prevenzione della corruzione nelle procedure negoziali e nella gestione dei contratti.

Affidamento dei servizi di segreteria

In ragione dell'oggetto dei servizi e dello stabile rapporto di collaborazione in atto, comprendente l'uso della sede e delle dotazioni, i servizi sono affidati alla SISMEI verso un corrispettivo, attualmente stabilito in euro 7.000,00, che ha sostanziale carattere di rimborso forfetario delle spese. Qualora si verificasse la necessità di estendere il volume dell'attività e il corrispondente impegno, si valuterà l'adeguatezza dell'offerta sulla base di un'indagine di mercato.

Affidamento dei servizi di composizione, stampa e distribuzione delle pubblicazioni

La deliberazione è adottata dalla commissione scientifica sulla base della valutazione di offerte su invito rivolto a operatori in base a un capitolato predisposto dalla commissione medesima.

Valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Portata economica	Frazionabilità	Controlli
4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi)	5 (Destinatario esterno)	1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione)	3 (Rilevanza esterna di basso valore economico)	1 (No)	1 (Efficace strumento di neutralizzazione)

Valutazione del danno

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine
5 (Fino al 100% del collegio)	1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi)	1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi)	5 (A livello di organo di vertice)

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3

Impatto: 2,4

Rischio: 7,2

Per assicurare l'efficienza della gestione finanziaria e la prevenzione della corruzione, si conferma la previsione per cui il procedimento è svolto mediante valutazione comparativa delle offerte presentate dai soggetti invitati in base a un capitolato predisposto dalla commissione scientifica.

Per la prevenzione dei conflitti di interessi, in relazione alle deliberazioni riguardanti il precedente e il presente capoverso, si prevede l'obbligo di astensione dalla deliberazione e dalla sottoscrizione del contratto a carico del componente che sia titolare di un interesse personale o riguardante un parente o affine fino al quarto grado ovvero titolare di incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso uno dei soggetti presentatori di offerte.

Impegno e liquidazione della spesa per la composizione e la stampa dei volumi

Gli atti sono compiuti dal segretario-tesoriere sulla base delle autorizzazioni di spesa deliberate dalla commissione scientifica e degli importi fatturati dall'editore, previo accertamento dello stato di avanzamento del lavoro. Trattandosi di attività a contenuto vincolato, non sussiste rischio di corruzione né di conflitto di interessi.

La commissione scientifica assicura il periodico controllo dell'esecuzione degli atti e della conseguente situazione di cassa.

Acquisto di materiali

L'acquisto è deliberato dalla commissione scientifica sulla base di motivate valutazioni delle esigenze. Nel caso di acquisto di apparecchiature, si procederà sulla base di un'indagine di mercato. Nel caso di acquisto di opere scientifiche, *microfilm* o riproduzioni di libri e manoscritti, il pagamento è effettuato in base al prezzo del volume o alle tariffe praticate dalla biblioteca proprietaria dell'originale. Non sussistendo discrezionalità, si ritiene assente il rischio di corruzione o di conflitto di interessi.

Determinazione ed erogazione dei rimborsi di spese

I rimborsi di spese, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, sono erogati previa verifica della documentazione presentata.

Per assicurare l'efficienza della gestione finanziaria e la prevenzione della corruzione, si stabilisce che i rimborsi sono ammessi, limitatamente alle spese di viaggio e alle spese di soggiorno, ove necessarie, sempre rispettando sobri criteri di spesa.

Operazioni straordinarie

Per operazioni straordinarie di particolare rilevanza rispetto ai complessivi flussi finanziari dell'ENTMI, si prevede l'adozione di forme di controllo preventivo collegiale.

5. Misure in materia di trasparenza.

Per assicurare il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, in quanto applicabili alla particolare natura e struttura dell'ENTMI, è stato realizzato il sito web www.entmi.it. In essa, nell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a norma del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati i seguenti atti, documenti e notizie:

- norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'ENTMI, pubblicate nella banca dati «Normattiva» (articolo 4 della legge 23 settembre 2011, n. 169);
- composizione della commissione scientifica e degli altri organi dell'ENTMI;
- indirizzi di posta elettronica;
- programma di attività deliberato dalla commissione scientifica e suoi successivi aggiornamenti;
- bilancio preventivo e rendiconto economico (ultimi documenti approvati);
- elenco delle pubblicazioni e relazione sull'attività;
- piano per la prevenzione della corruzione e altri atti di organizzazione adottati;
- atti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori e servizi e per l'acquisizione di forniture;
- accordi stipulati con soggetti pubblici o privati.

Poiché l'ENTMI non ha propria struttura amministrativa né personale dipendente, non sussiste l'esigenza di pubblicare dati a tale riguardo.

Firenze, 20 gennaio 2017

Il Responsabile della prevenzione della corruzione per
ENTMI

Prof. Agostino Paravicini Bagliani

